




# NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2017-2019

*Principio contabile applicato  
alla programmazione  
Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011*

Allegato n. 3 alla Deliberazione del Consiglio  
n. 3 dd. 22 febbraio 2018



IL SEGRETARIO  
*dott. Roberto Orempuller*

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Il nuovo sistema contabile, ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico-gestionale tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio.

Si ricordano le innovazioni più importanti:

- 📌 Il Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- 📌 i nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- 📌 le previsioni di entrata e di spesa in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- 📌 le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- 📌 la competenza finanziaria potenziata, la quale comporta nuove regole per la disciplina nella rilevazione delle scritture contabili;
- 📌 la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolate (FPV), secondo regole precise;
- 📌 l'impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale.

La struttura del bilancio è stata articolata in missioni, programmi e titoli, sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi.

L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì tassativamente definita dalla normativa.

Relativamente alle entrate, la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall'elencazione di titoli e tipologie.

Stante il livello di estrema sintesi del bilancio, la relazione è integrata con una serie di tabelle con l'obiettivo di ampliarne la capacità informativa.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Nel Documento Unico di Programmazione, dovranno pertanto essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente.

Il bilancio di previsione 2018-2020 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D. Lgs. 118/2011. Dal 2017 per tutti gli enti al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa, contenente i seguenti elementi:

- ✚ i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.
- ✚ l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.
- ✚ l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
- ✚ nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi.
- ✚ l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
- ✚ gli oneri e gli impegni finanziari, stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.
- ✚ l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- ✚ l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.
- ✚ altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## Gli equilibri e i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni.

### Gli equilibri di bilancio

L'articolo 193 del Dlgs 267/2000 prevede che gli enti locali debbano garantire, sia in sede previsionale che durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa.

Di seguito si espongono le tabelle che dimostrano il rispetto dei principali equilibri di bilancio.

Il principio dell'equilibrio generale secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese:

### EQUILIBRIO GENERALE DI BILANCIO di cui all'art. 5 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L

ENTRATA			SPESA		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		13.762,66			
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
<b>TITOLO I</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	<b>TITOLO I</b>	Spese correnti	1.589.556,98
<b>TITOLO II</b>	Trasferimenti correnti	1.326.756,98			
<b>TITOLO III</b>	Entrate extratributarie	262.800,00			
<b>TITOLO IV</b>	Entrate in conto capitale	1.494.704,73	<b>TITOLO II</b>	Spese in conto capitale	1.494.704,73
			<b>TITOLO III</b>	Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
<b>TITOLO VI</b>	Accensione prestiti	0,00	<b>TITOLO IV</b>	Rimborso di prestiti	0,00
<b>TITOLO VII</b>	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	<b>TITOLO V</b>	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00
<b>TITOLO 9</b>	Entrate per conto terzi e partite di giro	382.000,00	<b>TITOLO VII</b>	Spese per conto terzi e partite di giro	382.000,00
<b>TOTALE TITOLI DI ENTRATA</b>		<b>3.880.024,37</b>	<b>TOTALE TITOLI DI SPESA</b>		<b>3.866.261,71</b>

Il principio dell'equilibrio della situazione corrente (equilibrio economico), secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate alla spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli I (spese correnti) e titolo IV (spese rimborso quote capitale mutui e prestiti):

**EQUILIBRIO ECONOMICO**  
di cui all'art. 5 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L

ENTRATA			SPESA		
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		13.762,66	<b>TITOLO I</b>	Spese correnti	1.589.556,98
<b>TITOLO I</b>	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00			
<b>TITOLO II</b>	Trasferimenti correnti	1.326.756,98			
<b>TITOLO III</b>	Entrate extratributarie	262.800,00			
<b>TOTALE ENTRATA</b>		<b>1.589.556,98</b>	<b>TOTALE SPESA</b>		<b>1.589.556,98</b>

Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale secondo il quale le entrate dei titoli IV e V, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo II:

**EQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE IN CONTO CAPITALE**  
di cui all'art. 5 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L

ENTRATA			SPESA		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
<b>TITOLO IV</b>	Entrate in conto capitale	1.494.704,73	<b>TITOLO II</b>	Spese in conto capitale	1.494.704,73
<b>TOTALE TITOLI DI ENTRATA</b>		<b>1.494.704,73</b>	<b>TOTALE TITOLI DI SPESA</b>		<b>1.494.704,73</b>

Il principio dell'equilibrio della situazione di cassa secondo il quale già nel bilancio di previsione deve essere posta attenzione ai flussi di entrata e di spesa al fine di evitare un fondo cassa negativo finale.

**EQUILIBRIO DI CASSA**  
Di cui all'articolo 193 del d.lgs 267/2000

ENTRATE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018	SPESE	CASSA 2018	COMPETENZA 2018
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	134.254,50				
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione			Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		13.762,66			
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	Titolo 1 – Spese correnti	2.038.029,19	1.589.556,98
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	2.355.859,34	1.326.756,98	Titolo 2 – Spese in conto capitale	4.546.845,78	1.494.704,73
			Di cui fondo pluriennale vincolato		
Titolo 3 – Entrate extratributarie	262.800,00	262.800,00	Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	3.861.339,02	1.494.704,73			
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00			
<b>Totale entrate finali</b>	<b>6.479.998,36</b>	<b>3.084.261,71</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>6.584.874,97</b>	<b>3.084.261,71</b>
Titolo 6 – Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 – Rimborso prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00	Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	400.000,00	400.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	407.728,64	382.000,00	Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro	437.106,53	382.000,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>7.287.727,00</b>	<b>3.866.261,71</b>	<b>Totale Titoli</b>	<b>7.421.981,50</b>	<b>3.866.261,71</b>
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio	0,00				
<b>Totale complessivo Entrate</b>	<b>7.421.981,50</b>	<b>3.880.024,37</b>	<b>Totale complessivo Spese</b>	<b>7.421.981,50</b>	<b>3.866.261,71</b>

## I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni del triennio 2018-2020, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

### **Le entrate**

Per quanto riguarda la quantificazione delle entrate riguardanti gli oneri derivanti da attività istituzionali, da attività socio-assistenziali di competenza locale e da quelle connesse al diritto allo studio - Titolo II "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche" - si è tenuto conto dei contenuti del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2018, sottoscritto in data 10.11.2017, ma le previsioni sono state formulate principalmente tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti.

Il budget per l'esercizio 2018 è stato quantificato per:

- attività istituzionali pari all'assegnazione relativa al 2017;
- attività socio-assistenziale nell'assegnazione, pari all'assegnazione relativa al 2017;
- attività relative al diritto allo studio pari all'assegnazione relativa all'esercizio 2017.

Il Protocollo d'intesa conferma l'obbligatorietà, anche per le Comunità di Valle, di adottare un piano di miglioramento ai fini del contenimento e della razionalizzazione delle spese di funzionamento, con particolare riferimento all'attività istituzionale.

Relativamente alle assegnazione per il Piano Giovani di Zona ci si è riferiti agli importi assegnati nell'esercizio 2017, ma riducendo l'importo dell'entrata sulla base della previsione di realizzazione di un unico progetto.

Le entrate iscritte al Titolo III (Entrate extratributarie) sono state adeguate sulla base dell'accertato a fine 2017, tenendo conto anche dell'impatto sul calcolo delle quote derivante dall'introduzione dell'ICEF.

In merito all'integrazione al canone per gli alloggi locati sul mercato lo stanziamento previsto per l'anno 2018 conferma l'importo assegnato nel 2017 in fase di previsione, stante il numero di raccolta di domande pervenuto ed il superamento del biennio di sospensione del beneficio previsto dalla normativa che, nel corso del 2017, aveva determinato una forte riduzione dei trasferimenti.

Per quanto riguarda le entrate riferibili a:

- contributi erogati dal Servizio Edilizia Abitativa per l'edilizia agevolata – collocati nel Titolo IV entrate in conto capitale -, si è fatto riferimento alle specifiche norme di settore. Si evidenzia che la spesa annualmente sostenuta risulta interamente finanziata da contributi della Provincia mirati a questa tipologia di intervento;
- canoni di concessione aggiuntivi L.P. 4/1998 art. 1 bis comma 15 quater lettera A e E, si è fatto riferimento alle quote spettanti al territorio della Comunità per gli esercizi 2018-2019-2020.

### **Le spese**

La struttura del bilancio armonizzato della parte spesa, ripartita in missioni/programmi/titoli/macroaggregati accanto all'introduzione del nuovo piano dei conti finanziario ed economico-patrimoniale, ha resa necessaria la re-imputazione a centri di costo delle spese del personale e alla disarticolazione analitica delle voci di spesa relativa alle utenze (a titolo d'esempio: energia elettrica, riscaldamento, telefonia mobile, telefonica fissa ecc...) e a tutti i costi generali (a titolo d'esempio fondi del personale per le risorse accessorie, approvvigionamenti di cancelleria e stampati, formazione ecc...).

Per quanto riguarda le spese correnti le previsioni sono state formulate sulla base: di

- contratti in essere (personale, utenze, pulizie, servizio calore....)
- spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali,
- necessità emerse nel corso del 2017, opportunamente riviste sulla base degli indirizzi dell'organo esecutivo, alla luce delle risorse disponibili.

## **Fondo crediti dubbia esigibilità**

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli Enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo, gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE secondo un criterio di progressività che – a regime – dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

È ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio "n," scorrendo di un anno la serie di riferimento.

Nel secondo anno di applicazione del nuovo ordinamento, il fondo è determinato assumendo gli incassi totali (competenza + residui) da rapportarsi agli accertamenti di competenza per i primi quattro anni del quinquennio di riferimento, ed assumendo gli incassi in competenza da rapportarsi agli accertamenti di competenza per l'ultimo anno del quinquennio.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio "n". In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Per quanto riguarda l'individuazione dei capitoli sui quali calcolare il fondo e la modalità di calcolo del medesimo, si rinvia alle tabelle allegate alle presente.

Le entrate per le quali si è ritenuto opportuno procedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, utilizzando il Metodo A1 – media aritmetica semplice sui totali - sono le seguenti:

- Titolo II – tipologia 102 – capitolo 2080 “Entrate tariffarie servizi semi-residenziali”
- Titolo II – tipologia 102 – capitolo 2081 “Entrate tariffarie servizi residenziali”
- Titolo III – tipologia 100 – capitolo 2031 “Entrate tariffarie servizio mensa”
- Titolo II – tipologia 100 – capitolo 2070 “Entrate tariffarie servizi SAD”

In spesa gli accantonamenti effettuati risultano stanziati come di seguito specificato:

- capitolo 1105 “Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione” (titolo 1, missione 20, macroaggregato 10)
  - Esercizio 2018 € 6.443,31.-
  - Esercizio 2019 € 7.302,41.-
  - Esercizio 2020 € 8.161,52.-

Le somme sopra specificate risultano congruenti con il calcolo, con rispetto della norma, sia per quanto riguarda la metodologia che per quanto attiene la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (vedi tabelle allegate).



### **Il Fondo di riserva di competenza e di cassa**

L'art. 166 del D. Lgs. 267/2000 obbliga gli enti locali ad iscrivere in bilancio un fondo di riserva il cui importo varia da un minimo dello 0,30% ad un massimo del 2% delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, da utilizzarsi mediante provvedimento dell'Organo Esecutivo.

Il fondo di riserva di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge:

<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,30%)</b>	<b>QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MASSIMO (2%)</b>	<b>IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO (1100)</b>
1.589.556,98	4.768,67	31.791,13	28.790,67 (1,81%)

In forza di quanto disposto dal D. Lgs. n. 267/2000, gli Enti devono stanziare nel bilancio di previsione un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali in termini di cassa, da utilizzarsi mediante provvedimento dell'Organo Esecutivo

Il fondo di riserva di cassa rientra nelle percentuali previste dalla legge:

<b>SPESE DI CASSA FINALI</b>	<b>QUANTIFICAZIONE FONDO IMPORTO MINIMO (0,20%)</b>	<b>IMPORTO ISCRITTO A BILANCIO (1101)</b>
5.676.698,86	11.353,40	28.790,67

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31.12 dell'esercizio 2017 e dei relativi utilizzi.**

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 6 dd. 31 luglio 2017 e ammontava, complessivamente a € 273.491,68.

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 presunto è di seguito specificato:

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2017</b>	
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2017	273.491,68
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	1.740.592,52
Entrate già accertate nell'esercizio 2017	2.290.67,64
Uscite già impegnate nell'esercizio 2017	3.809.088,67
Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2017	
Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2017	
<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2018</b>	<b>495.563,17</b>

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2017	0,00
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2017	0,00
<b>Risultato di amministrazione presunto al 1.12.2017</b>	<b>495.563,17</b>

<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017</b>	
Parte accantonata (Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità)	15.604,22
Parte vincolata (Entrate una tantum)	18.000,00
Parte destinata agli investimenti	0,00
<b>Totale parte disponibile</b>	<b>461.958,95</b>

<b>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017</b>	<b>0,00</b>
Utilizzo quota vincolata	0,00

## **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito o con le risorse disponibili**

Non sono previsti interventi di investimento finanziati con il ricorso al debito o con le risorse disponibili.

## **Stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprensivi anche d'investimenti ancora in corso di definizione.**

Il fondo pluriennale vincolato di entrata è costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è composto da due quote distinte:

- 1) La quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio, ma che devono essere imputate agli esercizi successivi in base al criterio delle esigibilità; tale quota sarà iscritta a bilancio nella parte spesa, contestualmente e per il medesimo valore del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata.
- 2) Le risorse che si prevede di accertare nel corso di un esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dello stesso con imputazione agli esercizi successivi; questa fattispecie è quella che prevede uno sfasamento di un anno tra spesa (anno "n") ed entrata (anno "n+1") ed è desumibile dal crono programma degli stati di avanzamento dei lavori relativi agli interventi di spesa di investimento programmati.

Nell'esercizio 2018 risultano a FPV di entrata complessivi € 13.762,66. a copertura di spese di parte corrente e relativa al personale.

Il fondo pluriennale iscritto a bilancio non comprende investimenti ancora in corso di definizione.

## **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie previste dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle Leggi vigenti.**

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti pubblici o privati.

## **Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.**

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

## **Elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera A) del Dlgs 18/08/2000 n. 267.**

La fattispecie non ricorre.

Il comma 3 dell'art. 8 della L.p. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai Comuni e dalle Comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie Locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia."

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle Autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal comma 611 della legge di stabilità 190/2014, che ha introdotto la disciplina relativa alla predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

L'Assemblea della Comunità con proprio provvedimento n. 4 dd. 18.03.2015 ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, comprensivo della relazione tecnica.

La recente approvazione del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUEL sulle società partecipate) imporrà nuove valutazioni in merito all'opportunità/necessità di razionalizzare le partecipazioni degli enti locali in organismi gestionali esterni.

Con deliberazione del Consiglio n. 11 del 29 settembre 2017 si è provveduto ad effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 e ex art. 7, comma 10, della L.P. 19/2016;

Con tale provvedimento è stata approvata la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da Relazione tecnica allegata al provvedimento e dato atto che non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.